

REGOLAMENTO ANIMALI MOSTRA D'OLTREMARE

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

Letta la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata dall'Unesco il 15 ottobre 1978;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;

Visto l'art.13 della parte II del Trattato dell'Unione Europea che riconosce gli animali come esseri senzienti, impegnando su ciò anche gli Stati membri, ratificato ed eseguito con legge 2 agosto 2008, n.130;

Vista la L.R. n. 25 del 23 agosto 1983 di attribuzione ed esercizio delle funzioni amm.ve in materia veterinaria;

Vista la legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 “ Tutela degli animali d'affezione e prevenzione randagismo”

Visto il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 26 “Attuazione della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del Regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; aggiornata alla L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009, aggiornata alla L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge comunitaria 2013, art. 26) aggiornata al Decreto legge n. 91 del 24/06/2014, aggiornata alla legge n. 221 del 28/12/2015;

L.R. n. 26 del 9 Agosto 2012 “norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania; Regolamento n. 4 del 30/03/2012 per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica.

Vista la legge regionale n. 16 del 24 novembre 2001 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo;

Vista l'Ordinanza Sindacale Comune di Napoli n. 1 del 2 maggio 2012 avente per oggetto: “Divieto di imbrattamento delle strade a mezzo deiezioni canine”.

Vista l'Ordinanza Sindacale del Comune di Napoli n.1705 del 25/11/2013: “Prevenzione della fecalizzazione sul territorio metropolitano”

Vista la D.G.R.C. n. 593 del 12 maggio 2006 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” di cui al D.P.C.M. 28 febbraio 2003;

Vista la Legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, modificata e integrata all'art.2 dal

Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.47 e dall'art.49 della Legge 4 giugno n.96

Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, C.P. così come modificati dall'art.3 della Legge 4 novembre 2010 n. 201, e gli artt.544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del C.P.;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente come aggiornata al 7 agosto 2014, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente 6 agosto 2013 e s.m.i. concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.146 Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali in allevamento.

Visto il Regolamento CE n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento CE n. 1255/97, nonché il relativo Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n.151”Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n.1/2005”

Visto il D.M. 19/4/1996 e s.m.i. recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione.

Visto le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente in data 10/5/2000, ai sensi della Legge 150/92 e della

Legge 426/98, integrata in data 19 aprile 2006 con Prot. DPN/10/2006/11106.

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 9 ottobre 2012, n.217: Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessita'.

Visto l'art.31 della Legge 29 luglio 2010 n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale che fissa le modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto Legislativo n.285 del 1992, riguardo ai mezzi di soccorso per animali e agli incidenti con danno agli animali;

Vista la Legge 4 novembre 2010 n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, adottata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Rilevata la necessità di coordinare in un Regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente negli spazi della Mostra d'Oltremare.

Art.1 - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce la base per l'accesso degli animali all'interno della Mostra D'Oltremare e contiene le regole cui i proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo devono attenersi.
2. Esso viene emanato per garantire la corretta conduzione e gestione degli animali all'interno della Mostra D'Oltremare al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali nonché per preservare il danneggiamento o l'imbrattamento delle aree accessibili.

Art.2 – Animali ammessi all'interno della Mostra D'Oltremare

1. E' consentito l'accesso esclusivamente ai cani condotti secondo le modalità di cui all'articolo 3.
2. L'accesso di altre specie animali potrà essere consentito in occasione di specifiche manifestazioni o mostre secondo modalità che saranno prescritte all'atto della formalizzazione della concessione dell'area agli Organizzatori degli eventi.
3. La destinazione di un'area idonea ad accogliere una determinata specie diversa dai cani sarà subordinata ad uno specifico regolamento che conterrà le regole per l'accesso e la conduzione.

Art.3 – Accesso e conduzione di cani

1. Il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. I cani potranno accedere all'interno della Mostra D'Oltremare:
 - condotti dal proprietario ovvero da altra persona (detentore) di età superiore ai 18 anni in grado di gestirli correttamente;
 - condotti con guinzaglio (vige l'obbligo di far indossare anche la museruola che il proprietario deve sempre portare con sé e farla indossare al cane quando richiesto, museruole rigide o morbide).
Sono ammessi guinzagli a lunghezza (l'ordinanza ministeriale vigente dispone che il guinzaglio debba avere una lunghezza non superiore a 1,5 mt) .
 - iscritti all'anagrafe canina. A tal fine i proprietari dovranno esibire su richiesta il certificato di iscrizione ovvero provvedere al contenimento degli animali per la

- lettura di microchip da parte del Personale addetto alla Vigilanza della Mostra;
- i proprietari dovranno essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta.

3. E' fatto divieto:

- di abbandonare animali;
- di introdurre animali malati;
- di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali;
- di sottoporre gli animali a qualsiasi forma di combattimento;
- di condurre cani liberi e senza museruola;
- di imbrattare qualsiasi area della Mostra. I proprietari hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni e depositarle, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti.
- di permettere ai cani di defecare o urinare nelle aree coperte esterne (portici) o all'interno dei padiglioni;
- di permettere ai cani di salire sulle panchine;
- di sottoporre i cani a tecniche di addestramento sia fisiche che comportamentali;
- di tenere i cani rinchiusi in trasportini;
- di legare i cani, se non momentaneamente e in casi di effettiva urgenza o pericolo o per giustificati motivi;
- di introdurre cagne in calore;
- di condurre cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione motorizzati;
- di allestire cucce o ripari per i cani;
- di praticare l'accattonaggio con cani al seguito;
- di sotterrare spoglie o resti di animali;

4. Le aree sottoposte ad interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione saranno identificate e delimitate con l'apposizione di cartelli indicanti la zona trattata. Sarà cura dei proprietari non accedervi.

5. L'Ente Mostra si riserva la facoltà di impedire l'accesso o allontanare i proprietari/detentori dei cani che non si attengono alle presenti disposizioni.

Art.4 - Animale selvatico

1. Per animale selvatico si intende quello appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà e che non dipende dall'uomo per le sue necessità biologiche.

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. L'Amministrazione dell'Ente mostra favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona migratoria/stanziale presente sul territorio della mostra d'Oltremare.

3. E' vietato a chiunque molestare, catturare le specie appartenenti alla fauna, presenti all'interno del territorio della mostra .

4. E' vietato a chiunque, abbandonare in qualunque parte della mostra, comprese le aree umide (fontane/stagni), e qualsiasi tipologia di corso idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5.E' fatto divieto alimentare gli animali selvatici e sinantropi presenti nell'area della mostra.

6. E' fatta salva la liberazione, in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente, concordata con l'Ente Mostra.

7. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

8. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore al Servizio Veterinario della ASL che disporrà i provvedimenti del caso.

Art.5 - Fauna esotica

1.Per animale esotico si intende quello appartenente a specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parti della fauna selvatica esotica, vivente temporaneamente o stabilmente in stato di naturale libertà nei paesi di origine delle quali non esistono popolazioni naturali sul territorio nazionale.

1. Ai sensi della legge vigenti, per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. E' fatto divieto abbandonare nelle aree della Mostra animali esotici .